



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.12/05/2020.0158789.U

Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Spostamenti extra regione del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0158677.U data odierna, inerente la materia in oggetto indicata.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Provveditori regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

e, pc.

Alle Direzioni Generali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Oggetto: spostamenti extra regione del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Sono pervenuti alla attenzione dello scrivente alcuni quesiti circa la possibilità di vietare o consentire al personale di spostarsi extra regione, in particolare per godere delle ferie o per fruire dei permessi legge di cui all'articolo 33 della legge 104/92 .

La norma di riferimento è quella di cui all'articolo 1 del DPCM recante "*Misure urgenti di contenimento del disagio sull'intero territorio nazionale*", il quale alla lettera *a*) stabilisce che "*sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.*"

La norma non sembra porre alcuna limitazione al rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza, consentito "*in ogni caso*".

In questo senso si esprime anche l'ultima direttiva del Ministero dell'Interno emanata all'indomani della pubblicazione del DPCM 26 aprile 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", laddove, in tema di spostamenti extra regione, stabilisce che



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

“una volta che si è fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza non saranno più consentiti spostamenti fuori del confine della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento, vale a dire comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

In questa direzione si esprime anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella risposta alla FAQ pubblicata sul sito on line: *“Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”.*

Alla luce di ciò e nelle more di nuovi interventi normativi, non sembrano sussistere limitazioni allo spostamento extra regione per fare rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la applicazione degli istituti giuridici in base ai quali il personale si deve spostare (es. congedo ordinario, permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104).

In particolare, con riferimento alla fruizione di permessi legge ai sensi dell'art. 33 della legge 104, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge per poterne fruire, si richiama quanto già chiarito con la circolare 4 maggio 2020, n. 144747.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi